



Via S. M. Goretti, 41 - 00199 Roma
Codice Meccanografico RMIC8G900L
Codice Fiscale 96535380586 Tel. 0686208392
Codice Univoco CELA93 Codice IPA R606H11W
PEO RMIC8G900L@istruzione.it
PEC RMIC8G900L@pec.istruzione.it
Sito www.viicircolomontessori.it

ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI-MARIA CLOTILDE PINI"

SCUOLA DELL'INFANZIA

Via Santa Maria Goretti | Via dei Marsi | Villa Paganini

SCUOLA PRIMARIA

Via Santa Maria Goretti | Villa Paganini | Fratelli Bandiera

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via Santa Maria Goretti | Charlie Chaplin

Ai Docenti

Ai Genitori/Tutori/Esercenti responsabilità genitoriale

Al personale ATA

Al DSGA

Al Sito web

Oggetto: Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni Scuola secondaria di primo grado a.s.2024/25

Si ricorda che, ai sensi del DPR n. 122/2009, art. 14, comma 7, della circolare ministeriale n. 20 del 04/03/2011, del D.Lgs. n. 62/2017, art. 5, comma 1, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Pertanto, per quanto concerne per la validità dell'anno scolastico rimane vigente il dettato del D.Lgs 62/2017, che, riprendendo la normativa precedente, prevede all'articolo 5 il limite minimo dei tre quarti di frequenza del monte ore personalizzato solo per la scuola secondaria di primo grado e non per la scuola primaria. Resta, tuttavia, in applicazione del D.L. n. 123/2023, che debbano essere segnalati tempestivamente al Sindaco i casi di assenze frequenti e ripetute anche per gli alunni della scuola primaria, in modo che lo stesso possa provvedere all'ammonizione di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e alla eventuale denuncia alla Procura ordinaria in caso di mancata ripresa della frequenza scolastica.

In base ai vincoli suindicati, per l'anno scolastico 2024-2025 il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella:

	n. ore settimanali	Monte ore annuale	n. minimo ore presenze (75%)	n. massimo ore assenze (25%)
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	30	30x33 settimane=990	742,50	247,50
	36	36x33 settimane=1,188	891	297
	40	40x33 settimane=1,320	990,00	330,00

I coordinatori di classe, in ottemperanza all'obbligo scolastico, monitoreranno la frequenza degli alunni e, nel caso di elevato numero di assenze, trasmetteranno in segreteria e al dirigente scolastico il modello di rilevazione assenze, tenuto conto della Legge 159/2023 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" (c.d. "Decreto Caivano") e la [Nota dell'USR per il Lazio n. 75062 del 09/10/2024](#) (Avviso interno n. 55 del 12/10/2024).

Per quanto riguarda le deroghe di cui ai riferimenti anzidetti, il Collegio dei docenti nella seduta del 9 settembre 2024 ha approvato all'unanimità, con delibera n. 61, i criteri per le deroghe al numero di massimo di assenze, ai sensi DPR del 122/2009 art. 14, comma 7: *“Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”*.

Non verranno computati nel calcolo dei giorni di assenza quelli dovuti alle seguenti motivazioni:

- Assenze per gravi motivi di salute debitamente motivati e documentati
- Assenze per terapie e/o cure programmate e documentate
- Assenze per motivi familiari documentati (lutti, trasferimenti, etc.)
- Assenze per la partecipazione ad attività agonistiche sportive organizzate da federazioni nazionali riconosciute dal C.O.N.I. e attività musicali e/o artistiche e/o sociali organizzate anche a livello locale
- Assenze per situazioni di grave disagio psicologico e/o sociale adeguatamente documentate

Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio determina nel merito con specifica delibera motivata.

Si ricorda pertanto che il mancato conseguimento della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, di cui alla tabella precedente, tenuto conto delle deroghe riconosciute, comporta la non validità dell'anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Infine, si precisa che *“È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni”* della Nota MIUR n. 20 del 4/03/2011 (Prot. n. 1483), avente ad oggetto *“Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Art. 2 e 14 DPR 122/2009”*, *“se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo”*.

Tali circostanze saranno oggetto di *“preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate”* (DPR 122/2009, art. 2, comma 10).

Pertanto, si invitano i Consigli di classe interessati a procedere alla verifica e alla congruenza della documentazione presentata.

Roma 13 gennaio 2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carmine Iannicelli